

Sentenza dell'1/04/2005

TRIBUNALE DI PALERMO Sezione lavoro

Procedimento ex. Art. 28 L. 300/70. Fase sommaria R.G. n. 913/2005

Il Giudice del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva di cui al verbale del 31-01-2005, osserva quanto segue.

La C.G.I.L. Scuola di Palermo agisce, ex art. 28 L. 300/70, nei confronti della Direzione Didattica Statale "_____" asserendo che il Dirigente dell'Istituto resistente "ha impedito l'effettivo avvio della contrattazione a livello di istituto in materia di modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa nonché in materia di criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed A.T.A.", non ottemperando, peraltro, agli obblighi di informazione preventiva scaturenti dalla conciliazione giudiziale conclusa, all'esito di un precedente giudizio fra le parti (R.G. n. 1914/04), in data 1-6-2004.

Procedendo, dunque, nella valutazione dei comportamenti censurati da parte ricorrente, si rileva che il Dirigente Scolastico ha adempiuto agli obblighi di informazione successiva, come evincibile dalla lettura dei verbali n. 19 del 17-9-2004 e n. 20 del 1-10-2004, alla luce dei quali risulta l'avvenuta consegna, agli interessati, dei prospetti e degli elenchi aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 6 comma 2 C.C.N.L. Scuola 2002-2005.

In considerazione della disposizione da ultima richiamata deve, al contrario, ritenersi antisindacale l'adozione, da parte del suddetto Dirigente scolastico, del provvedimento datato 29-10-2004 (comunicazione n.35, prot. 5026/B3) con il quale è stata formalizzata l'assegnazione dei docenti alle classi, l'accorpamento delle discipline e la quantificazione oraria.

L'atto in questione risulta oggettivamente lesivo degli interessi di parte ricorrente, per essere stato emanato in assenza di una previa contrattazione integrativa – invece necessaria, ex art. 6 comma 2 lett. f) del C.C.N.L. sopra richiamato – sulle materie dallo stesso interessate. Pur ammettendosi che l'assegnazione dei docenti alle classi costituisce compito esclusivo del Dirigente Scolastico, come previsto dall'art. 7 comma 7 d.lgs. n. 59/04, deve peraltro ritenersi che ogni determinazione al riguardo vada presa comunque nell'ambito dei "criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente", correndosi, altrimenti, il rischio che il suddetto art. 6 comma 2 lett. f) finisca per privarsi di significato.

Il Dirigente Scolastico, dunque, prima di adottare il provvedimento del 29-10-2004, avrebbe dovuto manifestare, in modo puntuale, la propria proposta contrattuale sulle materie di cui alla lettera f), la quale, viceversa, è stata profilata solo sommariamente, nella seduta del 5-11-2004 e successivamente formalizzata in data 13-12-2004, laddove si è trattato espressamente il tema dei criteri e delle modalità relativi all'organizzazione del lavoro ed alla conseguente articolazione degli orari. Al riguardo, si osserva, invero, che la proposta di confermare gli artt. 15, 16 e 17 dell'allora vigente contratto integrativo d'Istituto – espressa nel corso della seduta dell'1-10-2004 – non riguardava le materie di cui all'art. 6 lett. f), essendosi, infatti, riconosciuto contestualmente che la stessa proposta doveva essere in seguito integrata con la definizione "dei criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e dell'articolazione dell'orario del personale docente, educativo e A.T.A..." (cfr. verbale n. 20 dell'1-10-2004). La proposta contrattuale formalizzata nei termini riscontrati, almeno per quanto concernente le materie indicate nella lettera f) del citato art. 6, risulta dunque essere tardiva, sia perché perfezionata in tempi non "congrui con l'inizio dell'anno scolastico", sia perché successiva di oltre dieci giorni rispetto all'inizio delle trattative.

A tale profilo di tardività consegue un evidente pregiudizio alle relazioni sindacali ed agli interessi ad esse sottesi, specie in considerazione della fattispecie concreta nel suo complesso, con particolare riferimento alla preventiva adozione del provvedimento datato 29-10-2004.

Per quanto riguarda, poi, il censurato rifiuto a trattare sulla materia di cui all'art. 6 comma 2 lett. a), deve osservarsi che il Dirigente Scolastico ha provveduto a comunicare

tempestivamente la propria proposta, così da doversi ritenere pienamente legittimo e corretto il comportamento dallo stesso adottato. Detta proposta, infatti, avente esclusiva attinenza alle modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa ed alle attività aggiuntive da retribuire con il Fondo d'Istituto è stata formalizzata già in data 23-11-2004, appena quattro giorni dopo rispetto all'approvazione del P.O.F.- la cui predisposizione ha inevitabilmente risentito delle innovazioni normative in materia che ne hanno rallentato il corso - da parte del Collegio dei Docenti (avvenuta il 19-11-2004; cfr. documentazione in atti).

Presenta invece natura antisindacale il successivo comportamento d'inerzia tenuto dall'Istituto il quale ha ingiustificatamente ommesso di comunicare a parte ricorrente il testo definitivo del suddetto P.O.F. (approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28-12-2004), così da impedirne una valutazione utile ai fini della contrattazione integrativa il piano dell'offerta formativa, nella sua completa redazione, è stato infatti messo a disposizione della C.G.I.L. Scuola di Palermo soltanto nel corso del presente giudizio, mediante deposito dello stesso quale produzione difensiva.

È altresì lesivo degli interessi della suddetta Organizzazione Sindacale la mancata comunicazione tempestiva dei verbali relativi alle sedute del Collegio dei Docenti. Detto comportamento, infatti, viola l'assetto d'interessi e le correlate pattuizioni stipulate fra le parti in data 1-6-2004, all'esito del procedimento R.G. n.1914/04 (precedentemente instauratosi presso questo Tribunale), precludendo all'odierna parte ricorrente di conoscere, di volta in volta, le determinazioni prese dal Collegio dei Docenti sulle materie oggetto di contrattazione.

Infine, deve ritenersi antisindacale il rifiuto, manifestato dal Dirigente Scolastico con nota del 13-12-2004, di sottoporre a contrattazione integrativa la materia dell'attività di coordinamento alla quale è tenuto il c.d. docente tutor, in aggiunta all'attività d'insegnamento dalla durata minima di 18 ore settimanali (cfr. art. 7 comma 6 d.lgs n. 59/04 e Circ. Min. n. 29/2004).

Premesso che l'individuazione, nei singoli Istituti, del docente investito della suddetta funzione è rimessa alla decisione del Dirigente Scolastico, in relazione ai criteri indicati all'uopo dagli Organi Collegiali deve, in ogni caso, osservarsi che l'esercizio della funzione tutoriale prevede, fra l'altro (assistenza tutoriale a ciascun alunno, rapporto con le famiglie, orientamento per le scelte delle attività opzionali, cura della documentazione del percorso formativo), lo svolgimento dell'attività di coordinamento delle attività didattiche ed educative, attività che il tutor andrà a realizzare, come del resto le altre, con l'apporto degli altri docenti (cfr. art. 7 comma 5 d. lgs. n. 59/04 e Circ. Min. n. 29/2004).

Orbene, considerato che i compiti conferiti in via normativa al docente tutor - compiti ai quali sono peraltro "indirettamente" interessati tutti i docenti del medesimo Istituto, attengono a materie già ricomprese, in modo sostanzialmente omogeneo nel piano dell'offerta formativa, ne consegue che le modalità di utilizzazione del personale, con riferimento all'esecuzione dei suddetti compiti, deve essere oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) C.C.N.L. Scuola 2002-2005.

Ciò vale, a maggior ragione, con riguardo all'attività di coordinamento delle attività didattiche ed educative la quale, per il fatto di combinarsi con l'attività di insegnamento in senso stretto, oltre che per la sua evidente natura oggettiva, finisce per incidere sull'organizzazione del lavoro e sull'articolazione degli orari di docenza, i cui criteri, come sopra considerato, debbono costituire oggetto di contrattazione integrativa ex art. 6 comma 2 lett. f).

Ogni ulteriore doglianza diparte ricorrente non merita accoglimento, dovendosi limitare il carattere antisindacale alle sole condotte fin qui valutate.

Quanto alle spese processuali, la complessità della vicenda e la delicatezza della materia trattata costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione integrale fra le parti.

P.Q.M. Visti gli artt. 28 L. 300/1970, 91 e ss. C.p.c.; 1) Dichiara antisindacale la condotta tenuta dalla Direzione Didattica Statale " _____", consistita: - nell'aver adottato il provvedimento datato 29-10-2004 (comunicazione n. 35, prot. 5026/B3), senza avere previamente formulato la propria proposta di contrattazione integrativa sulle materie di cui all'art. 6 comma 2 lett. f) del C.C.N.L. Scuola 2002-2005; - nell'aver formulato tardivamente la suddetta proposta contrattuale; - nel non avere comunicato a parte ricorrente il testo definitivo del P.O.F.; - nel non avere comunicato a parte ricorrente le determinazioni prese dal Collegio dei Docenti sulle materie oggetto di contrattazione; - nel non avere sottoposto a

contrattazione integrativa la materia riguardante i compiti del c.d. docente tutor, con particolare riferimento all'attività di coordinamento delle attività didattiche ed educative. 2) Ordina alla Direzione Didattica Statale " _____ " la cessazione di tale condotta e la rimozione degli effetti medio tempore prodotti; 3) Respinge ogni ulteriore domanda formulata da parte ricorrente; 4) Compensa le spese processuali.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Palermo 1-04-2005

Depositato il 4-4-2005 IL GIUDICE